

Direzione Tecnica
Il Direttore

**DIREZIONE COMPARTIMENTALE
INFRASTRUTTURA**
MILANO e BOLOGNA

**DIREZIONE COMPARTIMENTALE
MOVIMENTO**
MILANO e BOLOGNA

DIREZIONE MANUTENZIONE
SEDE

DIREZIONE MOVIMENTO
SEDE

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Via Luigi Alamanni, 4
50123 FIRENZE

Oggetto: Prescrizione. Integrazione del Decreto 01/08 del 9/12/08 del Direttore dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie per la gestione dei rallentamenti in zona di confine a Bivio/PC Melegnano.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell'art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

VISTO il Decreto 01/08 del 9/12/08 del Direttore della ANSF.

VISTO la recente avvenuta velocizzazione del tratto di linea tradizionale tra Rogoredo e Melegnano, si prescrive che fino a nuovo avviso, per la gestione dei rallentamenti interessanti l'interconnessione del Bivio/PC Melegnano devono essere adottate le seguenti norme che adeguano quelle già previste dal citato Decreto.

Rallentamenti in uscita dalla linea AV/AC

Caso F Tabella 1 Decreto 01/08 del 9/12/08 del Direttore della ANSF

Pagina 1 di 2



- quando la velocità imposta dal rallentamento è maggiore o uguale a 150 km/h, il RBC deve imporre sul punto di confine comunque una velocità non superiore a 150 km/h;
- quando la velocità imposta dal rallentamento è inferiore a 150 km/h, il RBC deve imporre sul punto di confine una velocità non superiore a quella del rallentamento. Inoltre, quando la velocità imposta dal rallentamento è inferiore o uguale a 115 km/h, deve essere estratta la chiave RI del punto di linea corrispondente per l'abbattimento del codice a monte del segnale di confine.

Caso G Tabella 1 Decreto 01/08 del 9/12/08 del Direttore della ANSF

- quando il rallentamento ha inizio ad una distanza inferiore a 2550 m dal punto di confine, deve essere estratta la chiave RI del punto di linea corrispondente per l'abbattimento del codice a monte del segnale di confine. Per distanze maggiori la gestione del rallentamento avviene con le modalità previste per la linea tradizionale;
- quando la velocità di rallentamento è inferiore o uguale a 115 km/h, deve essere estratta la chiave RI del punto di linea corrispondente per l'abbattimento del codice a monte del segnale di confine.

Casi B - C - D e E Tabella 1 Decreto 01/08 del 9/12/08 del Direttore della ANSF

- quando la velocità di rallentamento è inferiore o uguale a 115 km/h, deve essere estratta la chiave RI per l'abbattimento del codice a monte del segnale di confine. La gestione del rallentamento a valle del segnale di confine segue le regole della linea tradizionale.

Rallentamenti in ingresso alla linea AV/AC

Caso F di Tabella 2 Decreto 01/08 del 9/12/08 del Direttore della ANSF

- quando il rallentamento ha inizio ad una distanza inferiore o uguale a quella riportata nella seguente tabella, in funzione della velocità, si dovrà estrarre la chiave RI del corrispondente punto di linea per l'abbattimento del codice a monte del segnale di confine.

Velocità del rallentamento	Distanza di inizio del rallentamento
30 km/h	5300 m
60 km/h	5100 m
100 km/h	4700 m
160 km/h	3700 m
200 km/h	2800 m

Per distanze maggiori la gestione del rallentamento avviene esclusivamente con le modalità previste per la linea AV/AC.

Casi E ed F di Tabella 2 Decreto 01/08 del 9/12/08 del Direttore della ANSF

- il valore del parametro "S" che tiene conto della transizione di livello tra i due sistemi, è fissato in 500 m.

La presente prescrizione entra in vigore alle ore 00.01 del 14 dicembre 2008.